



**CITTA' DI BARLETTA**

*Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile  
Città della Disfida*

**SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Proposta n. 60

del 17/01/2021

**Determina n. 56**

**del 19/01/2021**

**OGGETTO: ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA EX ART. 21  
NONIES LEGGE N. 241/1990 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
DI AGGIUDICAZIONE N. 1527 DEL 20.10.2020-GARA GREEN PARK-CIG  
ZA32CB57D8**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### Premesso che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 09.12.2019, il Comune di Barletta ha approvato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2020 – 2022, riportante tra le altre la valorizzazione di taluni impianti sportivi comunali. Il provvedimento in particolare ha previsto la valorizzazione dell'area a verde attrezzato di via Rossini denominata Green Park. Il predetto Piano, allegato al Bilancio di previsione 2020 – 2022, determina la conseguente classificazione dell'area a verde attrezzato "Green park" come patrimonio disponibile dell'ente e quindi la sua destinazione urbanistica;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 16.01.2020 l'organo collegiale ha espresso il proprio indirizzo confermativo del piano delle alienazioni e valorizzazioni in ordine alla concessione del predetto impianto sportivo;
- con determinazione dirigenziale n. 539 del 06.04.2020, avente ad oggetto "Affidamento in concessione, della gestione dell'area verde attrezzata denominata Green Park - CIG ZA32CB57D8" è stata indetta una procedura di gara aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt.60 e 95 del D. lgs. n.50/2016 per l'affidamento del servizio in oggetto procedendo alla contestuale approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto e del Disciplinare di gara da espletare telematicamente attraverso il portale Appalti&Contratti del Comune di Barletta;
- che ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Caterina Navach, dirigente del Comune di Barletta;
- per effetto della disciplina delle vigenti disposizioni di legge concernente le norme sui provvedimenti di gara degli appalti, si è dato pubblicità alla gara mediante apposito bando a procedura aperta n. 06/2020, pubblicato sul portale Appalti&Contratti del sito istituzionale di questo Comune di Barletta, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; nonché sul quotidiano a diffusione nazionale: "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici";
- il termine di presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 23:59 del 08.06.2020;
- il Presidente del seggio di gara, nella seduta pubblica del 10.06.2020, ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dalle n. 2 ditte partecipanti alla gara; entrambi le ditte N. 1 SPORT THERAPY di Barletta (BT) e N. 2 ASD KOMBAT ACADEMY di Barletta sono state ammesse con riserva al prosieguo delle operazioni di gara e quindi sono state inviate le rispettive richieste di soccorso istruttorio;
- il Presidente del seggio di gara, nella seduta pubblica del 15.06.2020, verificata la documentazione trasmessa dalle suddette ditte, pervenute in riscontro alle rispettive richieste di soccorso istruttorio effettuate dalla stazione appaltante, ha proceduto allo scioglimento delle riserve ed all'ammissione della ditta N. 1 SPORT THERAPY di Barletta (BT) e della ditta n. 2 ASD KOMBAT ACADEMY di Barletta al prosieguo delle operazioni di gara in quanto, all'esito della verifica, la documentazione è risultata conforme a quella richiesta;
- con determinazione dirigenziale n. 814 del 14.06.2020, è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche predisposte dalle ditte ammesse al prosieguo delle

operazioni di gara, composta come segue: - Componente esperto: dott. Giuseppe BASILE (Segretario Generale presso la Provincia di Rieti); - Componente esperto: dott.ssa Cristiana LAURI (Docente Universitaria) - Componente Esperto: dott.ssa Milena FOGLIA (Istruttore Direttivo Psicologo presso il Comune di Macerata; - Segretario verbalizzante: dott.ssa Simona PALMITESSA (Istruttore Direttivo Assistente Sociale del Comune di Barletta);

- la Commissione giudicatrice, nella seduta riservata del 18.06.2020, ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche presentate dalle due predette ditte ammesse al prosieguo delle operazioni di gara;
- il Presidente del seggio di gara, nella seduta pubblica del 16.07.2020, ha dato lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche predisposte dalle due ditte partecipanti, come di seguito riportato:

#### **DITTE AMMESSE PUNTEGGIO**

SPORT THERAPY punti 68,050

ASD KOMBAT ACADEMY Punti 56,088

- nella medesima seduta del 16.07.2020, il Presidente del seggio di gara ha proceduto all'apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse al prosieguo delle operazioni di gara, alle quali sono stati assegnati i seguenti punteggi:

#### **DITTE AMMESSE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA**

SPORT THERAPY punti 18,621

ASD KOMBAT ACADEMY Punti 20

- Complessivamente le ditte hanno conseguito la seguente votazione:

#### **DITTE AMMESSE PUNTEGGIO TOTALE (OFFERTA TECNICA + ECONOMICA)**

SPORT THERAPY punti 86,671

KOMBAT ACADEMY punti 73.134

#### **Considerato che:**

- Il Presidente del seggio di gara, verificata la documentazione prodotta per la ditta Sport Therapy, ha accertato che le certificazioni richieste a riprova delle autocertificazioni rese in sede di gara sono risultate tutte regolari proponendo l'aggiudicazione provvisoria alla suddetta ditta con determinazione dirigenziale n. 1527 del 20.10.2020;

#### **Dato atto che:**

- La ditta seconda classificata denominata Kombat Academy ha proposto il ricorso al TAR chiedendo l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 539 del 06.04.2020 e che il predetto ricorso è stato acclarato al protocollo comunale N. 38899 del 04.06.2020;
- In data 11.11.2020 la ditta Kombat Academy ha comunicato la propria istanza di rinvio dell'udienza dinanzi al TAR che si sarebbe dovuta tenere in pari data;

- In data 10.12.2020 la medesima ditta sopra citata ha notificato alla Amministrazione comunale di Barletta i motivi aggiunti presentati dinanzi al TAR chiedendo l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 539 del 06.04.2020 e tutti gli atti consequenziali;

**Considerato che:**

- con missiva prot. n. 88813 del 31.12.2020, questa Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'annullamento di ufficio in autotutela ex art. 21 nonies della legge n. 241/1990 della determinazione dirigenziale n. 1527 del 20.10.2020 e degli atti presupposti e conseguenti per la procedura di gara avente ad oggetto "Affidamento in concessione, della gestione dell'area verde attrezzata denominata Green Park – CIG ZA32CB57D8";
- nella predetta nota si è evidenziato come l'avvio del procedimento sia iniziato in esito alle verifiche medio tempore avviate sulla documentazione prodotta in sede di gara dalla concorrente Isabella Riondino, legale rappresentante della Sport Therapy;
- nell'esaminare in sede di ammissibilità delle offerte la domanda della aggiudicataria, si è rilevata l'assenza della dichiarazione di impegno relativa all'avvalimento, ex art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016; sul punto è stato disposto soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, poi ottemperato, e che in un successivo esame di tale documentazione, alla luce di approfondita ricerca giurisprudenziale, si è ritenuto non accessibile (in tale caso) il rimedio del soccorso istruttorio.

**Rilevato che:**

- Nel caso di specie, la concorrente Isabella Riondino, legale rappresentante della Sport Therapy, non aveva prodotto la richiesta di dichiarazione in sede di partecipazione alla gara; viepiù, in sede di applicazione del soccorso istruttorio ha prodotto la stessa sottoscritta in data successiva alla scadenza del bando di gara;
- Risulta pertanto non soddisfatto il requisito essenziale previsto e regolato dall'art. 89 comma 1 del DLGS 50/2016;
- l'istanza di partecipazione alla gara della offerente Isabella Riondino, legale rappresentante della Sport Therapy, non è ammissibile;

**Visto che:**

- entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta nota, potevano essere presentate motivate controdeduzioni;
- la ditta Sport Therapy, con nota PEC del 01.01.2021, ha posto alcune osservazioni, peraltro prive di rilievo, solo ed esclusivamente sul soccorso istruttorio riguardante il contratto di avvalimento non evidenziando alcunché sui rilievi posti in essere con la comunicazione di avvio del procedimento presentata dalla scrivente amministrazione comunale con missiva prot. n. 88813 del 31.12.2020;

**Richiamata** la previsione di cui all'art. 21 nonies L. n.241/1990 secondo cui "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge";

**Evidenziato che** la scelta di agire in autotutela costituisce espressione di potere discrezionale riconosciuto dall'ordinamento in capo alla Pubblica Amministrazione, che può essere legittimamente esercitato alle condizioni previste ovvero mediante l'utilizzo dell'istituto dell'annullamento d'ufficio;

**Atteso che** il provvedimento di annullamento in via autotutela non è suscettibile di ledere posizioni giuridiche qualificate e consolidate riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento, essendo l'interesse dei concorrenti di tipo recessivo rispetto al prevalente interesse pubblico a una gestione efficiente, imparziale ed efficace del procedimento;

**Considerato che** si ravvisa prevalente interesse pubblico alla rimozione delle cause di illegittimità delle operazioni di selezione al fine di addivenire alla positiva e celere definizione del procedimento amministrativo in ossequio ai principi di imparzialità, trasparenza, ragionevolezza, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa;

#### **DETERMINA**

*Per i motivi di cui alla premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:*

**DI PROCEDERE** alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, della determinazione dirigenziale n. 539 del 06.04.2020 avente ad oggetto "Affidamento in concessione, della gestione dell'area verde attrezzata denominata Green Park - CIG ZA32CB57D8" e di tutti gli atti connessi e conseguenti per le motivazioni espresse in narrativa;

**DI PROVVEDERE** alla comunicazione, a tutti i candidati, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera c del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. della intervenuta determinazione dirigenziale di revoca in autotutela della procedura di gara così come disposto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 comportante la non aggiudicazione della stessa;

**DI DARE ATTO** che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti degli operatori economici in quanto la revoca in autotutela della gara di che trattasi interviene in fase antecedente alla approvazione della aggiudicazione definitiva, fase in cui non si sono consolidate le posizioni degli operatori economici tessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;

**DI RILEVARE** l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 sulla base delle autodichiarazioni prodotte durante le varie fasi della procedura di gara;

**DI PRENDERE ATTO** che ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, la mancata aggiudicazione definitiva dell'appalto non consente più l'accertamento delle entrate disposto con determinazione dirigenziale n. 1527 del 20.10.2020 ammontante ad € 27.000, importo valevole per l'intera durata della concessione quinquennale;

**DI DARE ATTO** che, in ossequio all'art. 7 del vigente Regolamento dell'Albo Pretorio Informatico, gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell'ufficio Appalti, sono visionabili presso l'ufficio del responsabile unico del procedimento, ing. Rosario Palmitessa, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio Appalti;

**DI DARE ATTO** che il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell'art.153 comma 5 del d.lgs. n.267/2000;

**DI DARE ATTO** che il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale del Dirigente responsabile del servizio finanziario, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all'Albo pretorio informatico;

**DI DARE ATTO** che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi pubblicati all'albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dr.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell'Albo pretorio informatico;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;

**IL RUP  
DOTT.SSA CATERINA NAVACH**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 60**

Settore Proponente: **SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO**

Ufficio Proponente: **Ufficio sport**

Oggetto: **ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA EX ART. 21 NONIES LEGGE N. 241/1990 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE N. 1527 DEL 20.10.2020-GARA GREEN PARK-CIG ZA32CB57D8**

Nr. adozione settore: **4** Nr. adozione generale: **56**

Data adozione: **19/01/2021**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 25/01/2021

Il Dirigente del Settore Finanziario  
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



## CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile  
*Città della Disfida*

### Albo Pretorio Informatico

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:**

DATA 19/01/2021

N° 56

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 26/01/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 10/02/2021

Barletta, lì 26/01/2021

Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

Il Responsabile  
dell'Albo Pretorio Informatico  
dr.ssa Rossella Adriana Messanelli  
